

***SISMA: Nota informativa sulle norme contenute nella Legge di bilancio per il 2021***

***(legge n. 178 del 30 dicembre 2020)***

Roma 27 gennaio 2021

***1. Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia (Commi 191-193)***

**191**. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l’attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 178, lettera f), del presente articolo, a valere per l’anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 del presente articolo.

**192.** Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

**193**. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 sono riportati, ove previsto per l’intervento ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l’importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

**Commento**

*I commi 191-193 destinano risorse a sostegno delle aree colpite dal sisma del Centro Italia. In particolare, vengono stanziati 100 mln. di euro al finanziamento di un “contratto istituzionale per lo sviluppo” ai sensi dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 88/2011 e del comma 178 lettera f) della presente legge per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Le risorse vengono rese disponibili con apposita deliberazione del CIPE a valere, per l’anno 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2021, di cui al precedente comma 177.*

*Il comma 192 in commento prevede che, al fine di potenziare gli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 possa destinare agli stessi, ulteriori risorse provenienti dalla contabilità speciale di sua competenza, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.*

*Il comma 193 introduce disposizioni inerenti il monitoraggio – ai sensi del D.lgs. 229/2011 sul monitoraggio delle opere pubbliche - degli interventi relativi al contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191, prevedendo l’indicazione del CUP, del/i soggetto/i attuatori, delle risorse, dell’importo del finanziamento e dei criteri e delle modalità di realizzazione.*

***2. Destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato (Comma 412)***

**412**. L’importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata, è destinato, nell’esercizio 2020, al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

**Commento**

*Con il co. 412, l’importo di 40 milioni di euro – quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 – è destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati sisma Centro Italia.*

***3. Disposizioni in materia di assunzioni nei territori colpiti da eventi sismici (Commi 943-953)***

**943**. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «ricompresi nei crateri» sono inserite le seguenti: «del sisma del 2002,»;

**944**. All’articolo 57, comma 3-*bis*, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: «e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per l’anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022»;

*b)* la lettera *b)* è abrogata.

**945**. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   *a)* al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro»;

   *b)* al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro» e, al sesto periodo, le parole: «Per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

**946**. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

**947**. All'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016».

**948**. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l’anno 2021.

**949**. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.

**950**. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l’anno 2021.

**951**. All’articolo 57, comma 3, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «a decorrere dal 1° novembre 2020,» sono soppresse;

b) dopo le parole: «con le procedure» sono inserite le seguenti: «, i termini»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l’adeguata valorizzazione dell’esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro».

**952**. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021.

**953.** Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all’assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell’amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

**Commento**

*La disposizione contenuta nel comma 943 estende anche alle regioni e agli enti locali ricompresi nel cratere del sisma del 2002 (Sisma Emilia), oltre che nel cratere del Sisma Centro Italia, la possibilità di assumere il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali crateri.*

*Con il comma 944 viene quindi incrementato di un milione di euro il fondo istituito presso il Ministero dell’economia finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato (da 30 a 31 milioni) ed esteso ad 83 milioni per il 2022.*

*Il comma 945 interviene con modifiche alle disposizioni relative al Contributo straordinario in favore del Comune dell’Aquila di cui al DL n. 113/2016, art. 3, assegnando un contributo straordinario pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021. La lettera b) destina un contributo di 1 milione di euro ai comuni diversi dal comune dell’Aquila gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione ed estende fino al 2021 il contributo di 500mila euro per l’espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.*

*È disposta la proroga al 31/12/2021 per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti e dei canoni per contratti di locazione finanziaria per edifici distrutti o divenuti inagibili, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici nei territori colpiti dal Sisma Centro Italia.*

*Sempre per i Comuni compresi nel cratere del Sisma del Centro Italia per i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti e in relazione alla possibilità di optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, è prorogato al 31/12/2021 il termine entro il quale - qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca le informazioni su costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi - non vi sono oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento rispetto alle rate in scadenza entro la predetta data. Il successivo comma 948 dispone una copertura di euro 1,5 milioni di euro per il 2021 per la concorrenza da parte dello Stato alla copertura degli oneri di cui ai due commi precedenti.*

*Con il comma 949 è prorogato al 31/12/2021, nei comuni colpiti dal sisma Emilia e dagli eventi atmosferici nella regione Veneto accaduti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, il termine per i soggetti titolari di mutui e finanziamenti per la presentazione dell’autocertificazione del danno subito, finalizzata alla possibilità di ottenere a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell’immobile danneggiato una sospensione delle rate dei medesimi mutui.*

*Il successivo comma 950 indica in 1,5 milioni di euro la copertura da parte dello stato degli oneri relativi al precedente comma.*

*Con il comma 951 si specifica che la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da parte delle regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché da parte gli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, debba avvenire rispettando* ***i termini, oltre che le procedure e le modalità, previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75****, sciogliendo il primo dubbio interpretativo sorto all’indomani dell’entrata in vigore del comma 3 dell’articolo 57 del DL 104/2020. In base a tale precisazione, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 comma 1 del decreto legislativo n. 75/2017, del personale da stabilizzare, deve essere maturato al* ***31 dicembre 2020.*** *Tale precisazione però viene integrata con una modifica del regime in vigore per le stabilizzazioni di personale che – accogliendo un emendamento dell’ANCI – fa sì che il periodo di servizio richiesto per le stabilizzazioni in esame possa essere maturato computando periodi di servizio svolti a tempo determinato presso Amministrazioni diverse da quella che procede alle assunzioni, purchè previste comprese tra Uffici speciali per la ricostruzione, enti locali o enti parco dei predetti crateri.*

*Altra significativa modifica rispetto al regime generale previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è la previsione del termine, fissato alla data* ***del 31 dicembre 2021****, entro il quale il personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui sopra, un’attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni, è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei concorsi per i posti resisi disponibili. In tali concorsi va valorizzata l’esperienza con contratti di somministrazione e lavoro svolta nei predetti enti. Trattasi dunque di una duplice apertura del legislatore alle stabilizzazioni tramite concorsi riservati al 50% al personale precario de quo:*

1. *Un termine più ampio per la maturazione dei requisiti, ossia il 31 dicembre 2021,*
2. *La possibilità di stabilizzare anche il personale assunto con contratti di somministrazione e lavoro.*

*Si rileva che, trattandosi di una modifica del comma 3 dell’articolo 57 del DL 104/2020, il 50% del personale assunto con le modalità appena descritte potrà usufruire delle risorse a valere sul fondo di cui al comma 3bis del medesimo articolo 57 del dl 104 e dunque non rilevare la relativa spesa ai fini della determinazione della soglia di cui al DM 17 marzo 2020, in quanto spesa di personale eterofinanziata.*

*Con il comma 952 viene prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro cui gli enti presentano istanza per l’accesso alla ripartizione del fondo per le assunzioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.*

*Il comma 953 completa l’ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio negli enti colpiti dagli eventi sismici degli anni 2009, 2012 e 2016.*

*In particolare, si prevede che possa essere stabilizzato, con le procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, il personale in possesso, alla data del 31 dicembre 2020, dei requisiti stabiliti dalle lettere a) e b) dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, e che quindi:*

* *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
* *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*

*e inoltre:*

* *abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1 ( in luogo dei tre );*
* *sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.*

*Tali assunzioni sono realizzate in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e senza oneri a carico dello Stato, e per esse si applica il comma 11-bis dell’art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017: tale rinvio dinamico, ad avviso di ANCI, ha la finalità di consentire di concludere le procedure di stabilizzazione nel più ampio termine temporale del 31 dicembre 2022. Inoltre, l’esclusione di oneri a carico dello Stato per tali fattispecie di stabilizzazioni, porta ad escludere, per le stesse, l’accesso al Fondo di cui al comma 3bis del DL 104/2020 e dunque la sterilizzazione della relativa spesa ai fini del regime assunzionale di cui al DM 17 marzo 2020. Infine, va chiarita la durata, non meglio specificata, della durata dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da sommare ai due anni di servizio con contratto di lavoro a tempo determinato.*

***4. Disposizioni in materia di completamento della ricostruzione post sisma Campania (Comma 954)***

**954**. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, vengono attribuite ai singoli comuni della regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3724 del 26 marzo 2010; euro 16.524.443,20 dalla Delibera CIPE n. 45 del 23 marzo 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei comuni, aperte e risultanti dal *Report* di Banca D'Italia al 31 dicembre 2018, vengono assegnate ai comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.

**Commento**

*Rispetto agli eventi sismici della Campania degli anni 1980 e 1981, con lo scopo di assicurare la definitiva e completa ricostruzione, le competenze di spesa delle somme residue da liquidare e già assegnate vengono attribuite ai Comuni, ai quali vengono anche riassegnate le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali.*

***5. Proroga sospensione cartelle sisma Ischia (Comma 1094)***

**1094**. All'articolo 35 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022».

**Commento**

*Il* ***co. 1094*** *proroga di un anno la sospensione dei termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.*

*In particolare, sono sospesi i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle entrate in materia di IRPEF, IRAP, IVA; le attività di recupero delle somme a qualsiasi titolo dovute all’INPS; delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività di riscossione degli enti locali.*

***6. Proroga esenzione IMU per gli immobili inagibili siti nelle aree dei terremoti 2012 e 2016 (Commi 1116-1119)***

**1116**. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

**1117**. Gli oneri di cui al comma 1116 sono valutati in 11,6 milioni di euro per l’anno 2021.

**1118**. Al secondo periodo del comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2021». Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 21,1 milioni di euro per l'anno 2021.

**1119**. Gli oneri di cui al comma 1118 sono valutati in 21,1 miliardi di euro per l’anno 2021.

**Commento**

*Il* ***co. 1116*** *prevede la* ***proroga dell’esenzione dell’IMU*** *per gli immobili tuttora inagibili siti nei Comuni interessati dagli* ***eventi sismici del 2012*** *nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il* ***31 dicembre 2021****.*

*La copertura finanziaria dell’agevolazione (****co.1117****) è pari a* ***11,6 mln. di euro*** *per l’anno 2021.*

*Il* ***co. 1118*** *prevede la* ***proroga dell’esenzione IMU*** *anche per* ***i fabbricati distrutti o inagibili*** *ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli* ***eventi sismici del 2016*** *nel Centro Italia (di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del dl n. 189/2016), fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e, comunque, non oltre il* ***31 dicembre 2021*** *(rispetto al previgente 31 dicembre 2020).*

*La copertura finanziaria indicata dal* ***co. 1119*** *è pari a* ***21,1 mln. di euro*** *per l’anno 2021.*